



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. [REDACTED] promosso

da

Ditta [REDACTED] [REDACTED], in persona del titolare,
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED], per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in [REDACTED] [REDACTED];

- **ATTRICE OPPONENTE** -

contro

Società Agricola [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in concordato preventivo, in persona del liquidatore legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED], giusta parere del Commissario Giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]);



- **CONVENUTA OPPOSTA** -

con la chiamata in causa di

██████████, ██████████,

rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████, come da mandato a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviso;

- **TERZO CHIAMATO** -

Conclusioni delle parti:

Per parte attrice opponente:

Nel riportarsi integralmente a tutto quanto già ampiamente dedotto ed argomentato nei precedenti scritti difensivi, il procuratore dell'attore opponente precisa le conclusioni come segue:

Nel merito, in via principale: disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertarsi per tutti i motivi esposti in narrativa, la fondatezza delle ragioni poste alla base della presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto:

Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui in corso di causa venisse accertata una qualche debenza del signor ██████████ nei confronti della ██████████ ██████████, condannarsi il signor ██████████ ██████████ a manlevare, ovvero a tenere indenne la ditta ██████████ ██████████, con conseguente condanna del signor ██████████ a corrispondere direttamente alla ██████████ ██████████ ██████████ le somme che risulteranno eventualmente dovute, ovvero, a rifondere alla ditta ██████████ ██████████ le somme che la stessa sarà denegatamente condannata a corrispondere all'odierna convenuta opposta.



Con riserva di agire, in questa o in altra sede, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, tutti patiti e patienti dal signor [REDACTED] [REDACTED] per effetto della condotta fraudolenta posta in essere dal signor [REDACTED] [REDACTED].

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.

In via istruttoria: ammettersi le richieste prove orali per interpello del signor [REDACTED] [REDACTED] e per testi limitatamente ai capitoli nn. 1, 4, 7 e 10 non ammessi.

Per parte convenuta opposta:

L'ingiungente opposta [REDACTED] [REDACTED] S.c. a r.l. in concordato preventivo, impregiudicata la possibilità di argomentare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate in atti, si richiama e fa proprie integralmente tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni anteriormente svolte sia in atti sia nei verbali d'udienza dai precedenti difensori, che già hanno comunicato di rinunciare al mandato conferito.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Tribunale di Treviso così pronunciare:

in via preliminare

- Concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 186/12 del Tribunale di Treviso non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di probità soluzione.

- Spese, diritti ed onorari di giudizio rifusi, anche della fase monitoria.

nel merito

- Rigettarsi l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] [REDACTED] con conferma dello stesso in ogni sua parte o, comunque, condannarsi [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED] [REDACTED]) – p.iva [REDACTED] [REDACTED] quale titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] [REDACTED] S.c. a r.l.



in con-cordato preventivo (p.iva [REDACTED]), con sede le-gale in – [REDACTED]
[REDACTED] in persona del liquidatore legale
rappresen-tante pro tempore dott. [REDACTED], della somma di € 15.742,05 oltre gli
interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla esigibilità al saldo e alle spese del-la fase
monitoria.

- Respingersi ogni domanda attorea.

in via istruttoria

salva e riservata ogni ulteriore necessaria eccezio-ne, deduzione e produzione nei
termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..

Salva e riservata l'eventuale istanza di verificazio-ne dei DDT disconosciuti
dall'attore una volta inte-grato il contraddittorio con il terzo chiamato.

in ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Per parte terza chiamata:

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- Per i motivi esposti, respingere tutte le domande avanzate dal [REDACTED] contro il sig.
[REDACTED], in quanto infondate in fatto ed in diritto

IN OGNI CASO Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifiusi.

*Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e/o
deduzioni nuove.*

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

ex art. 132, comma secondo, n.4), cod. proc. civ.



Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 13 febbraio 2012 la ditta individuale [REDACTED] [REDACTED] in persona dell'omonimo titolare (in proseguo anche solo [REDACTED]) conveniva in giudizio la Società Agricola [REDACTED] [REDACTED] Scarl – ora in Concordato Preventivo (in proseguo anche solo [REDACTED] al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/[REDACTED] del 31 gennaio 2012 emesso dal Tribunale di Treviso e ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.

[REDACTED] otteneva l'emissione del provvedimento d'ingiunzione per l'importo complessivo di € 15.742,05 oltre interessi e spese, deducendo di aver fornito a [REDACTED] la merce (carne) indicata nelle fatture n. 4177 del 8 giugno 2011 per l'importo di € 7.210,17, n. 4400 del 15 giugno 2011 per l'importo di € 2.438,33 e n. 4670 del 27 giugno 2011 per l'importo di € 6.093,55; produceva altresì i relativi documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e dal destinatario.

L'attrice opponente dichiarava di disconoscere le firme apposte in calce ai documenti di trasporto prodotti e che il d.d.t. n. 16082 del 10 giugno 2011 (relativo alla fattura n. 4400 del 15 giugno 2011 per l'importo di € 2.438,33), inoltre, fosse stato respinto dal [REDACTED] tanto il quale apponeva sull'intestazione la dicitura NON [REDACTED] FATTURA, circostanza da cui si desumerebbe la conoscenza in capo ad [REDACTED] dell'estraneità del [REDACTED] ai fatti di causa.

Inoltre, nella citazione [REDACTED] confermava *“l'esistenza di un rapporto commerciale fra le parti”*, in quanto lo stesso si rivolgeva per l'acquisto della carne a vari fornitori fra cui [REDACTED] (cfr. pag. 4 atto di citazione).

L'attore allegava, però, di essersi *“sempre avvalso dell'intermediazione di un agente di commercio, signor [REDACTED], il quale, su preciso incarico dell'esponente, curava, per suo conto ed interesse, tutti gli aspetti relativi all'effettuazione degli*



ordini, dal ritiro della carne al pagamento dei fornitori. In altre parole, il signor ■■■■ effettuava gli ordini e, in qualità di delegato al pagamento da parte del signor ■■■■, riceveva in consegna il denaro direttamente da quest'ultimo, impegnandosi a pagare effettivamente i fornitori" (cfr. pagg. 4 e 5 atto di citazione).

Il ■■■■ deduceva di non essere al corrente della merce di cui al decreto ingiuntivo, ordinata e ritirata direttamente dal ■■■■ (tanto che aveva anche presentato denuncia per truffa).

Si costituiva la convenuta opposta senza chiedere la verifica delle sottoscrizioni disconosciute, ritenendo provata nell'an e nel quantum la pretesa monitoria, asserendo l'esistenza di un mandato con rappresentanza da parte del ■■■■ al ■■■■ per eseguire gli ordini, curare la consegna e provvedere al pagamento della merce e chiedendo la condanna dello stesso ex artt. 2049, 1704 e 1719 cod. civ.

A seguito di chiamata in causa, si costituiva il terzo eccependo l'insussistenza di prova documentale relativamente al rapporto di lavoro come agente di commercio del ■■■■ per conto del ■■■■, che non sarebbe mai esistito, e relativamente alla dazione di denaro dal ■■■■ al ■■■■ per pagare le forniture.

Il Giudice alla prima udienza rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva termine per deposito di memorie istruttorie.

La causa veniva istruita mediante assunzione dei testimoni di parte attrice, atteso che nessuno compariva per la convenuta opposta, e interrogatorio formale dell'attore.

All'udienza del 2 luglio 2015 fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva rilevata la mancanza della notificazione al Commissario Giudiziale della convenuta opposta, nel frattempo ammessa a concordato preventivo.



Si costituiva la procedura, le parti all'udienza del 17 dicembre 2015 precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

L'opposizione è fondata nei soli termini di cui in motivazione.

Le allegazioni delle parti, non espressamente contestate sul punto dal terzo chiamato, consentono di ritenere pacifiche le circostanze che il ██████ effettuasse ordinativi di carne, ritirasse la merce ed effettuasse i pagamenti per conto del ██████; non solo, infatti, il terzo chiamato si è limitato a contestare del tutto genericamente l'esistenza di un suo rapporto di lavoro quale agente di commercio dell'attore, ma gli stessi testi assunti all'udienza del 16 settembre 2014 hanno riferito che *“vedevo il ██████ che caricava e scaricava della merce... vedevo che parte della merce e scaricava il ██████ la metteva nella sua auto e la parte restante rimaneva nella cella frigorifera di ██████”* (teste ██████) e che *“vedevo che la carne che veniva consegnata dalle cooperative veniva scaricata dal ██████ con l'aiuto degli autisti, poi mio marito la pagava ed una parte della merce rimaneva nella cella frigorifera mentre altra parte il ██████ diceva che sarebbe passato a prenderla più tardi ... so che a volte chiamava le cooperative direttamente e ordinava della carne dicendo che una parte del marito di una parte per lui. So che a volte procedeva anche autonomamente a ritirare la merce e dopo la parte di mio marito gliela portava ed altra parte se la teneva. Mio marito si è accorto di quanto succedeva perché lui pagava tutta la merce e quando arrivano le fatture si accorgeva che la carne consegnata non corrispondeva ... le volte in cui vedevo la consegna della merce questa veniva sempre fatta fuori dalla macelleria di mio marito direttamente nelle mani di maso che a volte anche aiutava a scaricare la carne”* (teste ██████, moglie del titolare della ditta attrice, in regime di separazione dei beni).



Gli elementi dell'effettuazione degli ordini da parte del ■■■■■, della ricezione da parte dello stesso della carne davanti alla macelleria del ■■■■■, unitamente alla circostanza che le fatture della cooperativa, anche se la merce veniva regolarmente consegnata dalla stessa al ■■■■■, venivano intestate al ■■■■■, consente di ritenere possibile individuare nella presente fattispecie la figura della rappresentanza apparente da parte del ■■■■■ nei confronti del ■■■■■.

La figura della rappresentanza apparente, di matrice prettamente giurisprudenziale, è frutto dell'applicazione, nell'ambito della rappresentanza di un generale principio dell'apparenza, non legislativamente codificato ma ampiamente consolidato in dottrina ed in giurisprudenza. Tale istituto viene applicato dalla giurisprudenza in materia di rappresentanza nelle forme sia dell'apparenza cosiddetta pura, sia – per quanto interessa ai fini del presente giudizio – dell'apparenza colposa, in base alla quale chi colposamente crea l'apparenza di una situazione di diritto o di fatto subisce le conseguenze di detta situazione nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole affidamento, e risulta caratterizzato dalla presenza, quali elementi costitutivi, della ricorrenza di circostanze obiettive che giustifichino l'erroneo convincimento di chi invoca l'accertamento della situazione apparente; dell'erronea opinione del terzo non determinata da un suo atteggiamento contrario alla normale diligenza; di un comportamento negligente del soggetto nei cui confronti si invoca l'apparenza.

Il fondamento di tale istituto deve ritenersi che si rinvenga nel principio di auto responsabilità, in quanto nel caso di rappresentanza apparente il rappresentato risponde delle obbligazioni stipulate in suo nome dal rappresentante apparente a titolo di responsabilità per l'affidamento ingenerato nel terzo e non perchè abbia effettivamente conferito un potere rappresentativo, con inquadramento della



fattispecie nell'ambito della responsabilità aquiliana di tipo precontrattuale.

Nel caso di specie, le circostanze obiettive che giustifichino l'erroneo convincimento [REDACTED] devono ritenersi sussistenti nei fatti sopra evidenziati: l'effettuazione degli ordini da parte del [REDACTED], la ricezione da parte dello stesso della carne che veniva sempre consegnata davanti alla macelleria del [REDACTED], l'intestazione delle fatture del fornitore al [REDACTED] anche se la merce veniva regolarmente consegnata al [REDACTED].

Quanto all'erronea opinione del terzo non determinata da un suo atteggiamento contrario alla normale diligenza, oltre alle già evidenziate circostanza, deve ritenersi che sia priva di pregio l'eccezione del [REDACTED] relativa ad una negligenza da parte di [REDACTED] nel chiedere il documento giustificativo dei poteri del rappresentante.

Infatti, come già detto, nel caso di rappresentanza apparente il rappresentato risponde delle obbligazioni stipulate in suo nome dal rappresentante apparente a titolo di responsabilità per l'affidamento ingenerato nel terzo e non perché abbia effettivamente conferito un potere rappresentativo, divenendo irrilevanti, proprio a fronte della tutela del terzo in buona fede, ritenere necessario chiedere l'esibizione del fondamento del potere rappresentativo. Infatti, la possibilità di esigere dal rappresentante la giustificazione dei propri poteri ex art. 1393 cod. civ., non sembra avere di per sé valore decisivo ai fini della valutazione circa la colpevolezza del suo comportamento, in quanto, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo né di un onere, non si può far discendere alcuna colpa inescusabile in capo al terzo dal mancato esercizio della stessa nelle ipotesi in cui la forma scritta della procura sia richiesta *ad probationem* in quanto in tali casi (come quello di specie) non sussiste un onere legale di documentazione della procura, mentre diverso discorso varrebbe nei casi di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta *ad substantiam*. Inoltre, proprio



trattandosi di facoltà, il suo mancato esercizio non può, di per sé, essere considerato sufficiente al fine di integrare un comportamento colposo del terzo tale da escludere la tutela dell'apparenza del diritto.

Infine, quanto all'esistenza di un comportamento negligente del soggetto nei cui confronti si invoca l'apparenza, deve essere considerato elemento idoneo a creare una situazione di apparenza quello consistente nella cosiddetta rappresentanza tollerata, ossia il comportamento di chi – come l'odierno attore opponente – pur sapendo che altri sta agendo in una pluralità di casi come suo rappresentante senza averne il potere, non si oppone a tale modo di agire (come nel caso del ■■■■■, che riferisce lui stesso essere una prassi consolidata quello della spendita del nome dello stesso da parte del ■■■■■ e che una volta ricevuto le richieste di pagamento da parte di ■■■■■ non risulta abbia mai risposto e contestato tali doglianze), purchè il rappresentato apparente abbia in precedenza dato regolare esecuzione agli impegni assunti in suo nome dal rappresentante senza potere (circostanza che ricorre anch'essa nel caso di specie, nel quale il ■■■■■ ha ammesso di avere sempre utilizzato il ■■■■■ per ordinare le forniture di carne, pagarle e riceverle).

Pertanto, applicando il principio della rappresentanza apparente, il rappresentato (odierno attore) dovrà rispondere a titolo di responsabilità aquiliana dei fatti posti in essere dal rappresentante (odierno terzo chiamato).

In merito al *quantum* del danno, deve ritenersi che dalle testimonianze assunte e dai fatti allegati appaia provato che parte della carne ordinata dal ■■■■■ venisse trattenuta dallo stesso (*“vedevo che parte della merce e scaricava il ■■■■■ la metteva nella sua auto e la parte restante rimaneva nella cella frigorifera di ■■■■■”* riferisce il teste ■■■■■ e *“una parte della merce rimaneva nella cella frigorifera mentre altra*



parte il [REDACTED] diceva che sarebbe passato a prenderla più tardi ... ordinava della carne dicendo che una parte del marito di una parte per lui. So che a volte procedeva anche autonomamente a ritirare la merce e dopo la parte di mio marito gliela portava ed altra parte se la teneva” afferma la teste [REDACTED]).

In riferimento alla fornitura per cui è causa, deve ritenersi che, quanto alle fatture n. 4177 del 8 giugno 2011 per l'importo di € 7.210,17, e n. 4670 del 27 giugno 2011 per l'importo di € 6.093,55, per le quali alcuna contestazione è stata fatta al momento della consegna, la merce debba ritenersi riferibile al [REDACTED].

Quanto alla fattura n. 4400 del 15 giugno 2011 per l'importo di € 2.438,33, avendo per stessa, è lo stesso attore opponente che dichiarava di aver lui stesso “rispedito al mittente” (cfr. pag. 3 atto citazione) la merce apponendo “lo stesso signor [REDACTED]” (cfr. pag. 3 atto citazione, affermazione dalla quale deve dedursi che sia stato il [REDACTED] stesso a ricevere la carne) il d.d.t. n. 16082 del 10 giugno 2011 apponendo sull'intestazione la dicitura NON [REDACTED] FATTURA.

Da ciò deve ritenersi che solo la carne di cui alle fatture n. 4177 del 8 giugno 2011 per l'importo di € 7.210,17, e n. 4670 del 27 giugno 2011 per l'importo di € 6.093,55 possa trovare applicazione il principio dell'apparenza, mentre con riferimento alla carne di cui alla fattura n. 4400 del 15 giugno 2011 per l'importo di € 2.438,33 non possa ritenersi che sussistano i sopra riferiti presupposti della fattispecie, difettando in particolare la sussistenza di circostanze obiettive che giustifichino l'erroneo convincimento di [REDACTED].

Pertanto, l'odierno attore dovrà essere condannato al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 13.303,72, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per quanto in motivazione, alcun obbligo di manleva può essere ravvisato in capo al



terzo chiamato e la domanda attorea sul punto deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, con riguardo al rapporto processuale tra [REDACTED] e [REDACTED] e, liquidate come in dispositivo, in ragione della parziale soccombenza reciproca, vengono poste a carico dell'attore opponente per la misura di 2/3 e compensate per il resto. Con riguardo al rapporto processuale fra [REDACTED] e [REDACTED], stante il rigetto della domanda attorea, vengono poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, con una riduzione per la fase istruttoria.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] del 31 gennaio 2012 emesso dal Tribunale di Treviso e, per le ragioni di cui in motivazione, condanna la Ditta [REDACTED], in persona del titolare, al pagamento della somma di € 13.303,72, oltre interessi dal dovuto al saldo;

- rigetta le ulteriori domande attoree;

- con riguardo al rapporto processuale tra Ditta [REDACTED], in persona del titolare e Società Agricola [REDACTED] Scarl, in concordato preventivo, in persona del liquidatore legale rappresentante *pro tempore*, liquida le spese di lite nella complessiva somma di € 4.200,00, oltre spese generali, IVA e Cp se dovuti per legge e condanna Ditta [REDACTED] [REDACTED] in persona del titolare al pagamento delle stesse in favore di Società Agricola [REDACTED] Scarl, in concordato preventivo, in persona del liquidatore legale rappresentante *pro tempore*, per la quota di 2/3, compensando la



quota restante fra le parti;

- con riguardo al rapporto processuale tra Ditta [REDACTED], in persona del titolare e [REDACTED], condanna la Ditta [REDACTED], in persona del titolare al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED], che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e Cp se dovuti per legge;

Treviso, 29 aprile 2016

Il Giudice

Dott. Alberto Barbazza

IL CASO.it

